

## **Disposizione tecnica di funzionamento n. 12 PCE**

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

<b>Titolo</b>	<b>Giorni festivi</b>
Riferimenti normativi	Articolo 2, comma 2.2, lettera t) del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di Regolazione per  
Energia Reti e Ambiente

Pubblicata il 30 dicembre 2024

## 1. Premessa

L'articolo 2, comma 2.2, lettera t), del Regolamento prevede che, per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

## 2. Giorni festivi

In particolare, si considerano festivi i seguenti giorni:

1. FESTIVITÀ NAZIONALE, ai sensi della Legge 20 Novembre 2000, N. 336:
  - 2 giugno (Fondazione della Repubblica)
2. GIORNI FESTIVI, ai sensi della Legge 27 maggio 1949, N. 260:
  - 25 aprile (Anniversario della liberazione)
  - il giorno di lunedì dopo Pasqua
  - 1 maggio (Festa del lavoro)
  - 26 dicembre (S. Stefano)
3. FESTIVITÀ RELIGIOSE RICONOSCIUTE COME GIORNI FESTIVI AGLI EFFETTI CIVILI, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, N. 792:
  - 1 gennaio (Maria Santissima Madre di Dio)
  - 6 gennaio (Epifania del Signore)
  - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)
  - 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria)
  - 1 novembre (tutti i Santi)
  - 8 dicembre (Immacolata Concezione della B.V. Maria)
  - 25 dicembre (Natale del Signore).